



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 del 29/04/2025

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER IL RIENTRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI UN'IMPRESA DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA DI CENTRO COMMERCIALE.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

REDAELLI FRANCO	Presente	
CASSANMAGNAGO VALERIA	Presente	
RESNATI SILVANO	Presente	
RIVOLTA DANIELA	Presente	
BUZZI MATTEO	Presente	
DIDONI VALENTINA		Ass. giust.
BRAMBILLA ALESSANDRO		Ass. giust.
CORNO ANDREA FEDERICO	Presente	
VILLA CRISTINA	Presente	
VITAGLIANI SILVIA	Presente	
VERGA STEFANO	Presente	
SIDDI MARIA	Presente	
TOLARI KATIA	Presente	

Partecipa all'adunanza il dott. Benedetto Cavalle' nella sua qualità di VICE SEGRETARIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Redaelli assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

rif.nr. 9

SETTORE	SERVIZIO
Settore Servizi Generali e Demografici	Servizio Tributi

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DELLA MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER IL RIENTRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI UN'IMPRESA DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA DI CENTRO COMMERCIALE.

Esponde l'ass. Buzzi che spiega il testo della modificazione regolamentare a seguito della richiesta di un'utenza di rientrare nella gestione pubblica dei rifiuti. Abbiamo introdotto una tariffa dedicata. Il Gestore del Servizio Cem Ambiente spa sta facendo un buon lavoro. La tariffa è stata calcolata sulle previsioni dei quantitativi dei rifiuti. Abbiamo visto anche la situazione di altri comuni. Il Consigliere Vitagliani chiede informazione sull'impatto sul servizio ai cittadini. Replica l'ass. Buzzi ricordando che eventuali servizi dedicati sono a carico dell'utente da condividere con CEM Ambiente spa.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i principi enunciati dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con particolare riferimento all'art. 4 (articolazione della tariffa utenza domestica e non domestica);

Preso atto che una società che esercita l'impresa da qualificarsi di Grande struttura di vendita di Centro Commerciale (come risultante da atto dello Sportello delle attività produttive Prot. 2433 del 2011) ha domandato di rientrare nel servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006;

Letto l'art. 238, comma 10 del del D.lgs. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. 116 del 2020, che sancisce: Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni;

Modificata per gli effetti della presente scelta la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2007 in materia di esclusione dal pagamento della tassa sui rifiuti delle attività della grande distribuzione di vendita commerciale con il correlato obbligo di gestione in proprio dei rifiuti prodotti nelle specifiche superfici;

Revocati gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 24 del 21.11.2006 prot. 15514, nei confronti dell'attuale richiedente impresa, relativa all'obbligo della gestione in proprio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dallo spazio adibito a supermercato che faceva



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

riferimento all'indisponibilità del servizio pubblico alla gestione dei rifiuti della grande distribuzione di vendita commerciale;

VERIFICATO che il Comune di Macherio:

ha istituito la Tariffa rifiuti TARI, come da regolamento approvato con deliberazione n. 15 del 30.06.2014 e modificato con deliberazioni CC n. 9 del 30.04.2016, CC n. 14 del 16.06.2020, CC n. 22 del 30.06.2021, CC n. 23 del 30.06.2021;

quale ente territorialmente competente, con deliberazione CC n. 9 del 10.05.2022 ha proceduto all'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità ai sensi dell'art. 3 del T.Q.R.I.F dell'allegato A della deliberazione Arera n. 15/2022/R/Rif;

nella commisurazione della tariffa da anni utilizza i criteri determinati dal comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/13 che dispone che il comune, nella determinazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri indicati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";

Preso visione della citata normativa TARI di riferimento, comma 652 dell'articolo 1, L.147/2013, riportata appresso per comodità di lettura: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti."*;

Ritenuto di confermare la scelta del criterio individuato dal comma 652 citato (*quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*) che è più aderente e adeguato alla situazione riscontrata storicamente per il Comune di Macherio in ordine alla produzione dei rifiuti per i previgenti tributi TARSU e TARES;

Dato atto che i coefficienti quantitativi di cui si è data applicazione, sono comunque inferiori rispetto a quelli individuati dal D.P.R.158/1999, benché la norma preveda la possibilità d'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe inferiore ai minimi o superiore ai massimi nella misura del 50% rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni precedenti (art. 1, comma 652, secondo periodo della Legge 147/2013);

Dato atto che la Deliberazione Arera n.443/2019 individua esclusivamente le metodologie di determinazione dei costi da inserire all'interno del PEF TARI, rimettendo la scelta della modalità di calcolo delle tariffe TARI previste dalle norme sopra citate della Legge 147/2013;

Considerato che in funzione della tipologia di servizio di raccolta e smaltimento rifiuti l'indice qualitativo deve ritenersi avente lo stesso coefficiente 1, sia per le utenze domestiche che non domestiche, ferma restando la differenziazione del coefficiente di produttività per categorie di utenza, tenuto conto della modalità omogenea di conferimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata;



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

Fissate le categorie omogenee di utenze per potenzialità di produzione di rifiuti di riferimento a quelle effettivamente previste nelle denunce TARSU, TARES e TARI e coerenti con la situazione di fatto e diritto del Comune;

Considerato il prudente valore del coefficiente di produzione rifiuti quantitativo medio ordinario precisato nel numero 3,62, avuto riguardo anche al confronto del coefficiente con i dati reperibili da Enti che svolgono il medesimo servizio, il cui corrispondente valore della tariffa anno 2024 è di € 5,83 al mq;

Presa visione per quanto di utilità di riferimento per accertarne la congruità prudente del coefficiente sopra scritto sia la tabella Kc coefficiente potenziale produzione dei rifiuti per ipermercati generi misti con i valori d'intervallo 1,56 minimo e 2,74 massimo e la tabella Kd coefficiente di produzione con i valori d'intervallo 12,82 minimo e 22,45 massimo;

Riscontrato che non ricorrono le reali necessità previste dall'art. 8. punto 5 della Delibera ARERA 363/2021 per modificare il Piano Finanziario rifiuti 2024 – 2025, perché si tratta della gestione dei rifiuti di un utente in conformità a quanto sancito dall'art. 238 D.lgs. 152/2006 (*Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti ... possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa...*)

Preso atto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, con il preciso obiettivo d' incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

Dato atto che per perseguire la migliore azione amministrativa di questo Ente appare opportuna la scelta del controllo pubblico del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, sotto la guida Comunale in tutto il territorio e per il maggior numero di utenti possibili, fermo restando il rispetto della norma di concedere, in via residuale e alle utenze non domestiche, di avvalersi della gestione autonoma, previa apposita richiesta e con i limiti ricordati dall'art. 238 D.lgs. 152/2006 “ Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.”

Letti i dati di previsione dei costi di smaltimento prevedibili calcolata in via presuntiva dal gestore de servizio rifiuti, tenuto conto dell'autocertificazione del soggetto che usufruirà del servizio pubblico della grande distribuzione della vendita;

Tenuto conto degli esiti istruttori per la determinazione della tariffa di riferimento da applicarsi come specificato in dispositivo;

Dato atto del cambiamento nel tempo del quadro di definizione dei rifiuti e del loro trattamento in ogni fase rende attuale la necessità di superare la previgente regolamentazione comunale, come



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

avviene ora con il presente atto, ritenendo preferibile la gestione dell'intero ciclo rifiuti a cura del Comune, anche al fine di conseguire la migliore tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e del territorio;

Visto l'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, che testualmente recita che:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visti:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 che prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto l'articolo 8.5 della citata deliberazione di Arera n. 363/2021 (Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria) che stabilisce che:

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

Considerato che la legge 25 febbraio 2022 ha stabilito all'art. 3 comma 5- quinquies che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. "

Riscontrato che le maggiori spese derivanti dal rientro dell'impresa nel servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti troveranno copertura nell'entrata TARI da ruolo per effetto della modifica regolamentare ora in approvazione;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

Visto il Parere del Revisore dei Conti;

CON VOTI: favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. In via preliminare d'approvare le premesse quali presupposti logici del presente dispositivo;
2. D'approvare la scelta di rientro nel servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti di una società che esercita l'impresa di Grande struttura di vendita di Centro Commerciale, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006;
3. Di modificare il Regolamento TARI, di cui alle deliberazioni TARI Consiglio Comunale n. 15 del 30.06.2014 e modificato con deliberazioni CC n. 9 del 30.04.2016, CC n. 14 del 16.06.2020, CC n. 22 del 30.06.2021, CC n. 23 del 30.06.2021 ed ogni provvedimento precedente, compresa la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2007, che è in contrasto con la scelta manifestata con il presente deliberato;
4. Di dare atto che la decisione del dispositivo in approvazione persegue l'obiettivo di un miglior controllo pubblico del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sotto la guida Comunale in tutto il territorio e per il maggior numero di utenti possibili, fermo restando il rispetto della norma di concedere, in via residuale e alle utenze non domestiche, di avvalersi della gestione autonoma, previa apposita richiesta e con i limiti ricordati dall'art. 238 D.lgs. 152/2006;
5. D'individuare il prudente coefficiente di produzione rifiuti quantitativo medio ordinario nel numero 3,62, il cui corrispondente valore, avuto riguardo alle tariffe TARI del 2024, è di € 5,83 al mq;
6. Di dare atto che il coefficiente di cui si è scritto e la tariffa di riferimento saranno inserite nella deliberazione tariffaria TARI anno 2025, in apposita tabella;



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

7. D'inserire all'art. 30 del vigente regolamento TARI approvato da ultimo dal Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2016 il seguente comma n. 7:

“ Le imprese che svolgono l'attività di Grande struttura di vendita di Centro Commerciale sono soggette al pagamento della TARI, con l'applicazione del coefficiente di produzione rifiuti 3,62, riservati le prerogative previste dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006”;

8. D'inserire nella tabella allegato del vigente regolamento TARI approvato da ultimo dal Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2016 la categoria 10 *“Grande struttura di vendita di Centro Commerciale- Ipermercati di generi misti”;*
9. Di dare atto che le maggiori spese derivanti dal rientro dell'impresa nel servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti troveranno copertura nell'entrata TARI da ruolo per effetto della modifica regolamentare ora in approvazione;

10. Riservati i conseguenti adempimenti di rito collegati agli effetti del deliberato.

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione e all'unanimità dei voti favorevoli e per dar corso nell'immediato alle incombenze collegate alla modificazione del regolamento

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del DLgs.n.267/2000.



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 29/04/2025

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Franco Redaelli

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL VICE SEGRETARIO

Benedetto Cavalle'

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3 \square comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i..

IL VICE SEGRETARIO

Benedetto Cavalle'

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

rif.nr. 9

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER IL RIENTRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI UN'IMPRESA DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA DI CENTRO COMMERCIALE.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1
E DELL'ART. 147 bis comma 1 DEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267**

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE:

Vista l'istruttoria effettuata in merito al presente atto, il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Macherio, li 08/04/2025

Il Responsabile
Settore Servizi Generali e Demografici
Cavalle' Benedetto

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

rif.nr. 9

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER IL RIENTRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI UN'IMPRESA DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA DI CENTRO COMMERCIALE.

**PARERI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1
E DELL'ART. 147 bis comma 1 DEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267**

PARERE DEL SETTORE CONTABILE:

Il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Note:

Macherio, li 22/04/2025

**Il Responsabile
Settore Economico Finanziario
Adriana Citterio**

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 14 del 29/04/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Macherio li 08/05/2025


Il Responsabile
Cavalle' Benedetto

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Conforme originale
documento firmato digitalmente da Benedetto Cavalle'.
, 12/05/2025
Responsabile
Benedetto Cavalle'

COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 – CAP 28046



Parere del Revisore sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DELLA MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER IL RIENTRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI UN’IMPRESA DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA DI CENTRO COMMERCIALE.

Il Revisore Unico dei Conti

Premesso che l’Organo di Revisione è stato chiamato ad esprimere un parere in merito alle modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamato l’art. 239 del decr. leg. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera o) della legge n. 213/2012, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha previsto che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che per effetto delle modifiche, introdotte nel Decr. Leg. n. 152/2006 dal Decr. Leg. n. 116/2020, occorre integrare il vigente regolamento Tari;

PRESO ATTO

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- a seguito dell’approvazione di modifiche adottate che hanno introdotto innovazioni e diverse applicazioni dell’imposta, da ultimo la deliberazione n. 389//RIF di data 03/08/2023

approvata da ARERA, si rende necessario provvedere all'adeguamento del regolamento comunale alle intervenute modifiche legislative;

- a seguito dell'introduzione della modificazione dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006 che prevede 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono ((, in tutto o in parte,)) al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati ((al riciclo o)) al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di ((riciclo o)) recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

PRESA VISIONE

- della proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la modifica del regolamento comunale per la disciplina della TARI, finalizzata alla presa d'atto del rientro di un utente della Grande Distribuzione della vendita – Ipermercati Generi Misti;
- della proposta di modifica del citato regolamento, con particolare riferimento: all' articolo al disposto art. 30. del vigente regolamento TARI approvato da ultimo dal Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2016 il seguente comma n. 7 “Le imprese che svolgono l'attività di Grande struttura di vendita di Centro Commerciale sono soggette al pagamento della TARI, con l'applicazione del coefficiente di produzione rifiuti 3,62, riservati le prerogative previste dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006”;
 - e alla tabella allegata del vigente regolamento TARI approvato da ultimo dal Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2016 inserendo la categoria 10 “Grande struttura di vendita di Centro Commerciale- Ipermercati di generi misti”;
 - dell'attestazione che le maggiori spese derivanti dal rientro della citata impresa nel servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti trovano copertura nell'entrata TARI da ruolo per effetto della modifica regolamentare ora in approvazione;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, all'adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera avente ad oggetto l'approvazione della modificazione del regolamento tari per il rientro nel servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti di un'impresa di grande struttura di vendita di centro commerciale sopra indicata, raccomandando di porre in essere ogni utile attività di monitoraggio, in corso d'anno, al fine di assicurare che l'entrata TARI relativa a tale utenza sia adeguata alla copertura dei relativi costi di raccolta e smaltimento.

Bergamo, 22/04/2025

Il Revisore dei Conti

Conforme originale

, 12/05/2025

Responsabile

Benedetto Cavalle'